



CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

Atto Dirigenziale N. 1708 del 02/07/2024

Classifica: 008.11.01

Anno 2024

(Proposta n° 3343/2024)

<i>Oggetto</i>	ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE CHE EFFETTUANO ATTIVITÀ DI RECUPERO RIFIUTI IN PROCEDURA SEMPLIFICATA AI SENSI DEGLI ARTT. 214 E 216 DEL D.LGS. 152/06 E SMI - DITTA TAURUS METAL SRL P.IVA 02491310500 CON SEDE LEGALE A SAN MINIATO (PI) E IMPIANTO UBICATO A PONTASSIEVE (FI)
----------------	---

<i>Ufficio Redattore</i>	P.O. PROTEZIONE CIVILE - AMBITO AMBIENTE E RIFIUTI
<i>Ufficio Responsabile</i>	P.O. Protezione Civile - Ambito Ambiente e Rifiuti
<i>Riferimento PEG</i>	834
<i>Resp. del Proc.</i>	DOTT.LEONARDO ERMINI
<i>Dirigente/Titolare P.O.</i>	Ermini Leonardo

BLANDRINI

Il Dirigente / Il Titolare P.O.

Visti:

- il D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., parte IV e in particolare gli artt. 214 e 216 relativi alle procedure semplificate;
- il D.M. 05/02/98 e smi “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli art. 31 e 33 del D.Lgs. 22/97”;
- la L.R. 18/05/1998, n° 25 e smi “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati”;
- la L.R. 12/07/2019 n.42 “Disposizioni urgenti per lo svolgimento delle funzioni oggetto della sentenza della Corte Costituzionale 129/2019. Modifiche alla L.R. 22/2015;

- la D.G.R.T. 743 del 3/06/2019 “Determinazioni organizzative a seguito della Sentenza Corte Costituzionale n.129/19”;
- la vigente disciplina statale e regionale in materia di procedimento amministrativo, ed in particolare la L. n.241/1990 s.m.i. e la L.R. n.40/2009 s.m.i.;
- il D.P.R. n.160 del 7/9/2010 e s.m.i. “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008”;
- il D. Lgs. 31 luglio 2020, n. 101 "Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117”;
- i principi dell'economia circolare e dell'uso efficiente delle risorse, individuati dal testo unico ambientale, ed in particolare, richiamate le finalità definite dall'art. 177 e gli obiettivi definiti dall'art. 181 comma 4 del D.Lgs. 152/2006 smi.

Premesso:

- che la Società TAURUS METAL SRL P. IVA 02491310500 ha trasmesso, in data 22/12/2023, al SUAP dell’Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve, la comunicazione d’iscrizione al Registro Provinciale ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i., per la gestione di rifiuti non pericolosi presso l’impianto ubicato in Via Montetrini 2F, int. 7-8-9-10, Pontassieve (FI);
- che la suddetta comunicazione è pervenuta all'Ufficio Ambiente della Città Metropolitana di Firenze in data 02/01/2024 ns. prot. 78;
- che questo Ente ha trasmesso, per tramite SUAP, alla Ditta con nota ns. prot. 1626 del 11/01/2024 una richiesta di regolarizzazione istanza in relazione alla mancata presentazione alla Regione dell’istanza di esclusione delle Acque Meteoriche Dilavanti (AMD) ai sensi dell’art. 43 c. 5 del D.P.G.R. 46/R del 08/09/2008 e s.m.i.;
- che in data 22/01/2024 con nota ns. prot. 3279 la Ditta ha presentato istanza di esclusione ai sensi dell’art. 43 c. 5 del D.P.G.R. 46/R del 08/09/2008 e s.m.i.;
- che la Regione con nota del 09/02/2024 ns. prot. 6994, a seguito del parere di ARPAT, ha risposto in relazione all’istanza di esclusione, dichiarando contestualmente che non ricade in AUA;
- che la Ditta in data 20/02/2024 ns. prot. 8605 ha trasmesso a questa Amministrazione, per tramite SUAP, la risposta della Regione sulle AMD;

- che questo Ente ha trasmesso al Comune di Pontassieve, per tramite SUAP, in data 20/02/2024 una nota, ns. prot. 8725, rispetto alla quale il Comune aveva un mese di tempo per inviare eventuali pareri ostativi;
- che il Comune di Pontassieve non ha inviato pareri ostativi;
- che questa Amministrazione ha chiesto, per tramite SUAP, integrazioni alla Ditta rispetto alla documentazione presentata con nota del 20/02/2024 ns. prot. 8728;
- che la Regione Toscana ha trasmesso alla Ditta con nota ns. prot. 10345 del 28/02/2024 una richiesta di chiarimenti di Publiacqua sulle Acque Meteoriche Dilavanti;
- che con nota ns. prot. 16400 del 29/03/2024 la Ditta, per tramite SUAP, ha risposto alla richiesta di Publiacqua;
- che in data 29/03/2024 ns. prot. 16415 la Ditta, per tramite SUAP, ha comunicato a questa Amministrazione l'assegnazione del numero civico;
- che in data 29/03/2024 ns. prot. 16418 sono pervenute dalla Ditta, per tramite SUAP, le integrazioni richieste;
- che in data 08/04/2024 ns. prot. 17587 questa Amministrazione, in relazione a tali integrazioni, ha chiesto chiarimenti per tramite SUAP;
- che in data 03/05/2024 ns. prot. 21948 Publiacqua ha espresso parere favorevole allo scarico in pubblica fognatura delle AMD;
- che in data 09/05/2024 ns. prot. 22929 sono pervenuti dalla Ditta, per tramite SUAP, i chiarimenti richiesti in data 08/04/2024;
- che in data 14/05/2024 ns. prot. 23547 sono pervenute dalla Ditta, per tramite SUAP, integrazioni volontarie ai chiarimenti pervenuti in data 09/05/2024;
- che in data 17/05/2024 ns. prot. 24209 questa Amministrazione, in riferimento ai chiarimenti ricevuti in data 09/05/2024 ed integrati con nota ns. prot. 23547 del 14/05/2024, ha chiesto ulteriori chiarimenti per tramite SUAP;
- che in data 27/06/2024 ns. prot. 32308 la Ditta, per tramite SUAP, ha risposto alla richiesta chiarimenti;
- che a seguito di detti chiarimenti, pervenuti in data 27/06/2024, questa Amministrazione ha effettuato in data 28/06/2024 la visita preventiva, ai sensi dell'art. 216 c. 1 del D.Lgs. 152/2006, sopralluogo previsto per la tipologia dei rifiuti gestiti dall'impresa;
- che la Società ha dichiarato che l'attività rientra nei casi di cui all'art. 3 comma 3 del DPR 59/2013 e, vista anche l'istanza di esclusione per le AMD, è esclusa dall'obbligo di presentazione di richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale;

- che la società TAURUS METAL SRL conduce l'attività di messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi di cui ai punti 3.1, 3.2, 3.3, 3.5, 5.8, 5.16, 5.19 dell'Allegato 1 del DM 05/02/1998.

Tenuto conto inoltre, in particolare, dell'allegato 4 suballegato 1 al D.M. 5 febbraio 1998, per la parte riguardante le quantità massime di rifiuti non pericolosi (di cui all'allegato 1, suballegato 1 del DM 5 febbraio 1998) sottoposti all'attività di recupero di messa in riserva;

Considerato:

che dagli esiti dell'istruttoria d'ufficio, è risultata la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti per l'attività di recupero rifiuti in procedura semplificata;

Dichiarata l'assenza di conflitto di interesse da parte del sottoscrittore, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990 n. 241, introdotto dalla L. n. 150/6 Novembre 2012;

Dato atto inoltre che l'Ufficio presso il quale sono conservati gli atti relativi al procedimento è l'Ufficio Ambiente del Servizio Protezione Civile e Forestazione -Dipartimento Territoriale della Città Metropolitana di Firenze, Via Cavour 1, 50123 Firenze;

Visto l'Atto Dirigenziale n.1663 del 28/6/2019 con cui è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Posizione Organizzativa Protezione Civile e Forestazione;

Visto l'Atto Dirigenziale n.2103 del 31/08/2022 di assegnazione dei dipendenti dell'Ufficio Ambiente alla P.O. Protezione Civile e Forestazione;

DETERMINA

1) di iscrivere al n. 121/CM del Registro delle imprese che effettuano attività di recupero in procedura semplificata di cui all'art. 216 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. la Società TAURUS METAL SRL P.IVA. 02491310500 con sede legale in via Marco Polo 31, San Miniato (PI) e sede impianto in Via Montetrini 2F, int. 7-8-9-10, Pontassieve (FI);

2) di rilasciare alla predetta Società il certificato d'iscrizione in Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente Atto, contenente tipologie e quantità di rifiuti ai sensi del DM 05/02/98;

3) di stabilire e dare atto che:

- a) l'iscrizione sopra rinnovata non sostituisce le autorizzazioni, concessioni e/o nullaosta richiesti per la gestione dell'attività e di competenza di altri settori, amministrazioni e/o enti preposti alla tutela dell'ambiente, del territorio, della salute dell'uomo e della sicurezza sul lavoro. Infatti si stabilisce di fare salve tutte le altre disposizioni legislative, normative e regolamentari comunque applicabili all'attività autorizzata con il presente atto ed in particolare le disposizioni in materia igienico-sanitaria, edilizio-urbanistica, prevenzione incendi ed infortuni, precisando pertanto che il rinnovo dell'iscrizione al registro non esonera dalla necessità di conseguimento di altre autorizzazioni o provvedimenti comunque denominati previsti dalla normativa vigente per l'esercizio della attività di cui trattasi;
- b) questa Amministrazione non valuta, per espressa previsione della norma, in sede di iscrizione al Registro Provinciale di Firenze di cui all'art. 216 del D.Lgs. n°152/06, elementi relativi a normative diverse dalla normativa tecnica sui rifiuti (D.M. 5/2/98). Pertanto l'iscrizione non esime i singoli soggetti dal rispetto di ogni altra normativa;
- c) l'iscrizione è valida 5 anni dalla comunicazione di iscrizione (presentata al SUAP dell'Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve in data 22/12/2023) ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. n°152/06 e s.m.i. per la gestione in forma semplificata di rifiuti non pericolosi, e dunque fino al 22/12/2028;
- d) ai sensi del comma 6 dell'art. 214 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i, la Ditta è tenuta a versare il diritto di iscrizione annuale entro il 30 aprile di ogni anno, in base alla classe di appartenenza come specificato dal D.M 350 del 21 luglio 1998, effettuando il pagamento alla Città Metropolitana di Firenze seguendo le modalità indicate sul sito della Città Metropolitana di Firenze, sezione Ambiente. Il mancato versamento dei suddetti diritti nei termini di legge comporta automaticamente la sospensione dell'attività di recupero fino a nuovo versamento;
- e) al momento del rinnovo, la comunicazione ai sensi del comma 5, art. 216, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i, dovrà essere presentata a questo Ufficio, tramite il SUAP competente, almeno 90 giorni prima della data di scadenza dell'iscrizione sopra riportata;
- f) la Società è tenuta a rispettare le modalità di gestione dell'impianto così come comunicate. Eventuali modifiche dovranno essere preventivamente comunicate tramite SUAP alla Città Metropolitana di Firenze e all'Arpat;
- g) per i rifiuti per cui viene effettuata la sola attività di messa in riserva, la Ditta dovrà inviarli al recupero conformemente alle operazioni descritte nel relativo punto dell'All.1, suball.1 del D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.;
- h) il passaggio di rifiuti da operazione R13 ad altra R13, dovrà rispettare il comma 8, dell'art. 6 del D.M. 05/02/98 che regola il passaggio fra i siti adibiti all'effettuazione dell'operazione di recupero "R13-messa in riserva" e stabilisce che tale "passaggio è consentito esclusivamente per una sola volta ed ai soli fini della cernita o selezione o frantumazione o macinazione o riduzione volumetrica dei rifiuti";

i) le modalità di gestione dei rifiuti appartenenti alla categoria RAEE deve avvenire nel rispetto di quanto disposto negli Allegati 7 e 8 al D.Lgs. 49/2014;

l) la ditta deve garantire la sorveglianza radiometrica dei rifiuti metallici e dei RAEE secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia;

m) entro 30 giorni dalla cessazione dell'attività la ditta è tenuta a presentare alla Città Metropolitana di Firenze, una relazione tecnica che dimostri la corretta chiusura dell'impianto e il ripristino dell'area. Tale relazione dovrà essere presentata anche al Comune competente ai sensi e per gli effetti dell'art. 192 del D.Lgs 152/06;

4) di trasmettere il presente Atto al SUAP dell'Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve per la sua trasmissione alla Società TAURUS METAL SRL dandone comunicazione al presente ufficio, all'Azienda USL Toscana Centro, all'ARPAT, all'Ufficio Urbanistica e Ambiente del Comune;

5) di precisare, altresì, che il presente atto afferisce esclusivamente alla materia disciplinata dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e fa salvi i diritti di terzi.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR della Toscana nel termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione del presente Atto.

Allegati parte integrante:

Certificato TAURUS METAL.pdf.p7m (Hash: 626f9f0a1120dec72c2e37956263f8eecca8ca014f35082aefed34ae5e4579a)

Firenze, **02/07/2024**

LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA
LEONARDO ERMINI

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile per il periodo della pubblicazione, ove non sottratto alla pubblicazione stessa, sul sito internet: <http://attionline.cittametropolitana.fi.it/>.

L'accesso agli atti viene garantito, nei modi e coi limiti previsti dalle norme vigenti tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., nonché del regolamento per l'accesso agli atti della Città Metropolitana di Firenze e delle eventuali normative speciali”